



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 31 del 03-06-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. TRIENNIO 2020-2022.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno alle ore 21:50, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
POMPOZZI STEFANO	VICESINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE ESTERNO	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Segretario Generale CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti in data 31 maggio 2020 (verbale n. 6);

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022 di seguito riportato.

TEMPO INDETERMINATO

2020	2021	2022
un operaio specializzato-conduttore di macchine operatrici complesse - Categoria B3, a tempo pieno, in sostituzione del dipendente che verrà collocato in quiescenza in data 31/05/2020, da assegnare al 3 ^o Settore "Assetto del territorio e lavori pubblici".	NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA NELL'ANNO 2021	NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA NELL'ANNO 2022

TEMPO DETERMINATO

Anno 2020
Un operaio specializzato, conduttore di macchine operatrici complesse, (categoria B3) per un massimo di 20 ore settimanali (dal 15 giugno al 31 dicembre 2020).
Un istruttore amministrativo/contabile per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Servigliano, assegnato dall'Ufficio Speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, ai sensi

dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, (categoria C) part time (18 ore settimanali) con scadenza del contratto al 31/12/2020.

TEMPO DETERMINATO

Anno 2021 e 2022

Eventuale proroga, nel rispetto del limite massimo previsto dalla vigente normativa (combinato disposto dell'articolo 19 D.L.81/2015 e dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018) dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, per il potenziamento dell'ufficio sisma. Tale proroga interesserà il personale di seguito riportato:

- un istruttore tecnico, full time - categoria C, posizione economica iniziale C1;
- un istruttore direttivo tecnico, full time, categoria D, posizione economica iniziale D1;
- un istruttore amministrativo – contabile, part time (18 ore settimanali) - Categoria C, posizione economica iniziale C1.

Di autorizzare, inoltre, per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato, oltre a quelle espressamente prima previste, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Di prendere atto dei seguenti elaborati predisposti dagli uffici comunali a corredo del presente atto che vengono conservati agli atti d'ufficio:

- quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni; individuazione del limite di spesa e verifica della coerenza delle spese di personale, per ciascuna delle annualità comprese nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, in attuazione delle nuove disposizioni emanate con DM del 17 marzo 2020 (All. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4);
- verifica della coerenza delle spese di personale, per ciascuna delle annualità comprese nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, con il limite di spesa media del triennio 2011 – 2013 ai sensi dell'ex articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (All. 3.1, All. 3.1.1, All. 3.2 e All. 3.3);
- spesa del personale al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP per la nuova assunzione a tempo indeterminato prevista nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, annualità 2020.

Di prendere, inoltre atto:

- della ricognizione della dotazione organica dell'Ente alla data del 01 gennaio 2020 come risulta dall'All. 1.1 conservato in atti, alla data del 01 gennaio 2021 come risulta dall'All. 1.2 conservato in atti e alla data del 01 gennaio 2022 come risulta dall'All. 1.3 conservato in atti;
- che il programma assunzionale triennale è compatibile con la capacità assunzionale dell'Ente come risulta dall'allegato documento istruttorio e dai prospetti prima richiamati;
- che il limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, è stata rideterminata in €. 13.453,03, a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017);
- che l'assunzione a tempo indeterminato, full time di un operaio specializzato- conducente di macchine operatrici complesse - Categoria B3, in sostituzione del dipendente che verrà collocato in

quiescenza in data 31/05/2020, da assegnare al 3[^] Settore “Assetto del territorio e lavori pubblici”, avverrà con decorrenza dal 4 gennaio 2021.

Di dare atto che:

- il Comune di Servigliano (FM) ha sempre rispettato, anche nel periodo 2012-2019, gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, dei quali se ne prevede il rispetto anche nell'anno 2020;
- la spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) è pari ad Euro 325.868,33;
- anche se non sembra più applicabile il limite della spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), con il presente Piano del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022 viene comunque rispettato tale limite di spesa che risultata pari ad Euro 325.868,33, in quanto la spesa a carico del bilancio comunale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020 – 2022, per l'annualità 2020 è pari ad € 287.751,92; per l'annualità 2021 è pari ad € 286.718,37 per l'annualità 2022 è pari ad € 281.404,60;
- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile rideterminata a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017) è pari ad €. 13.453,03;
- il Comune di Servigliano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Di dare inoltre atto, che la spesa prevista nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022 per l'annualità 2020, 2021 e 2022, come prima approvato, rispetta i limiti previsti:

- dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato);
- dal DM del 17 marzo 2020 che detta nuove norme per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni a far data dal 20 aprile 2020 come risulta dagli allegati prima citati.

Di dare ancora atto che i responsabili dei servizi provvederanno a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2020 - 2022 nonché al piano annuale 2020, come prima approvato, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della capacità assunzionale dell'Ente sulla base della normativa vigente in materia al momento dell'avvio della procedura di reclutamento.

Di prendere ancora atto che con riferimento alle modalità di reclutamento del personale previsto nel programma triennale 2020 – 2022, attuata la procedura di mobilità obbligatoria (articolo 34bis del D.Lgs. n. 165/20019, si procederà tramite scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti pubblici o alternativamente tramite l'avvio di procedura concorsuale.

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Di dare infine atto che:

- come previsto dall'articolo 4 del CCNL 2018 del comparto Funzioni Locali, della presente proposta è stata data informativa alle organizzazioni Sindacali di categoria, tramite mail inviata in data 27 maggio 2020;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 10 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate, per l'esercizio finanziario 2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ai titolari delle posizioni organizzative come nominati dal Sindaco con propri decreti, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente;

- come previsto dall'articolo 169 del TUEL ed in particolare dal comma 3-bis dispone, per l'anno 2020, la Giunta Comunale provvederà ad individuare gli obiettivi del Piano della Performance entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale.

Di dare infine atto che il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020 – 2022, come prima approvato, costituisce allegato al documento unico di programmazione 2020 – 2022, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio).

Di inviare copia di questa deliberazione alle OO.SS. e alla Commissione pari opportunità della Provincia di Fermo per quanto di competenza.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che il presente atto riveste in quanto atto di programmazione da allegare al DUP 2020- 2022 in corso di redazione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 9 D.L. n. 78/2010 e Legge di conversione n. 122/2010;
Legge n. 208/2015;
Articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006.
Legge n. 449/1997;
Legge n. 165/2001;
Articolo 34, comma 24 d.l. n. 34/2019;
Legge n. 58/2019 di conversione del d.l. 34/2019;
D.P.C.M. 17 marzo 2020.

MOTIVAZIONE

L'articolo 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 (Finanziaria 1998) stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla definizione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale.

L'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 268, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

I commi 4, 4 bis e 6 dell'articolo 6 del D. Lg.vo n. 165/2001 in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997 n. 449 e successive modificazioni;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

L'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce:

al comma 1 che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica";

al comma 2 che "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere".

La normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, trova il fondamento giuridico:

- nell'articolo 3 del D.L.90 del 24/6/2014, convertito dalla Legge 114 del 11/08/2014;
- nella Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- nel D.L. 113/2016 convertito dalla Legge 7 agosto 2016;
- nel D.L. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017 (decreto Enti locali);
- nell'articolo 35 bis del D.L. n. 113/2018 convertito dalla legge n. 132/2018.

L'articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 26/2019, prevede che:

- l'arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente sia il quinquennio precedente e non più il triennio;
- ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità.

Per le cessazioni intervenute nel 2018 e 2019 si attua un turnover pari al 100% del rispettivo valore della spesa per finanziare nuove assunzioni dall'esterno. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale previsto dall'articolo 3, comma 5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità.

La modifica apportata all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 con l'introduzione del comma 5-sexies con il D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla Legge n. 26/2019 consente, eccezionalmente, per il triennio 2019/2021, di computare, al fine di determinare la capacità assunzionale dell'anno, oltre alle cessazioni dell'anno precedente anche le cessazioni dell'anno in corso, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

Il predetto D.L. n. 34/2019 (cd. "Decreto Crescita"), recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 33, comma 2, ha introdotto un'importante modifica alle capacità assunzionali stabilendo che a decorrere dalla data che verrà individuata da un apposito Decreto Ministeriale, i Comuni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le nuove assunzioni dovranno essere in ogni caso coerenti con i piani triennali dei fabbisogni di personale e rispettose dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni." che, all'articolo 1, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, individua:

- i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

La nuova normativa sulla capacità assunzione di personale a tempo indeterminato si applica a far data dal 20 aprile 2020.

Le Linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 precisano che la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente.

Dalle predette linee di indirizzo contenute nel DM dell'08/05/2018 emerge che i profili professionali si decidono nel Piano triennale dei fabbisogni di personale e la dotazione organica è un numero, un valore, un importo che per gli enti locali è pari al massimo sostenibile di spesa per il personale.

La Corte Dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nell'adunanza del 30 aprile 2020 (Deliberazione n. 32/2020/PAR), esaminando la richiesta di parere del comune di Bore (PR) in merito alla nuova modalità del calcolo della capacità assunzionale prevista dal DM 17 marzo 2020, così si esprime.

“In tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte dei comuni, è intervenuto l'art. 33, comma 24, del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall'art. 17, comma 1-ter, d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020.

In base a tale nuova disciplina, “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

A tale norma è stata data attuazione con l'emanazione del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”.

Il decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua: le fasce demografiche (art. 3); i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4); le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5); nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6).

In base al citato art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, gli spazi assunzionali del personale a tempo indeterminato potranno dunque essere calibrati per ente, sulla base di uno specifico sistema di virtuosità dell'equilibrio finanziario configurato dalla norma e dal decreto ministeriale attuativo: i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (art. 2, comma 1, lett. a), al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con specifico riferimento alla disciplina previgente (art. 1, comma 562, l. n. 296/2006), l'art. 7 del citato decreto 17 marzo 2020 dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Deve aggiungersi che, a differenza di quanto espressamente previsto dal citato art. 1, comma 562, la nuova disciplina non fa più riferimento ad un "limite di spesa" e cioè all'ammontare della spesa complessiva per il personale sostenuto dall'ente nel 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (cfr. Corte conti, Sez. aut. n. 4/SEZAUT/2019/QMIG), ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale, e cioè una "facoltà assunzionale" dell'ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE. Sicché, nel momento in cui l'ente procederà a bandire una procedura per l'assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa come sopra disciplinato.

L'omesso riferimento agli "oneri relativi ai rinnovi contrattuali" (espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall'art.1, comma 562) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore; infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all'ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comparto Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali. Sotto questo profilo, le due modalità di determinazione della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (quella prevista dal comma 562 e quella introdotta dal d.l. n. 34/2019) nella sostanza coincidono.

Elemento differenziale da segnalare è dato anche dalla non riconduzione dell'Irap tra le spese da prendere in considerazione per quantificare le spese del personale (art. 2, comma 1, lett. a, del d.m.); si tratta, tuttavia, di una differenza da ritenere coerente con il diverso modello di governo delle assunzioni da parte dei comuni sopra descritta che, anziché prevedere un limite di spesa, e cioè un parametro economico, di *stock*, a carattere rigido (come quello di cui al citato art.1, comma 562), stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile.

La peculiarità del nuovo parametro è dunque la flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l'ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali.".

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Marche – Sisma 2016, con nota protocollo n. 66826 del 23 settembre 2019, ha comunicato che al Comune di Servigliano è stata assegnata una ulteriore unità di personale per il potenziamento dell'ufficio sisma comunale e che il costo rimborsabile per tale unità non può essere superiore ad € 41.428,57.

L'articolo 51 bis del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229 del 15 dicembre 2016, al comma 1, testualmente recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi

possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.....omississ....”.

Il Piano del fabbisogno del personale del Comune di Servigliano (FM) per il triennio 2020 – 2022 viene redatto tenendo conto di quanto previsto dal DM 17 marzo 2020 e dei chiarimenti forniti dal parere della Corte
eliberazione n. 32/2020/PAR.

Pertanto, sulla base di quanto prima esposto, la capacità assunzionale del Comune di Servigliano per gli anni 2020 - 2022 deve essere calcolata tenendo conto dei seguenti elementi:

- popolazione del Comune di Servigliano al 31 dicembre 2019 **2277 unità**;
- spesa del personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato (esercizio finanziario 2018) **complessivamente pari ad € 301.601,35** (macroaggregato 1);
- media delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 (titolo 1 € 1.161.568,42; titolo 2 € 1.244.302,14; titolo 3 € 292.994,46) **pari ad € 2.698.865,02**;
- importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (anno 2018) **pari ad € 9.000,00**;
- media delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, detratto il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione del bilancio 2018 **pari ad € 2.689.865,02**;
- percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente **pari al 11,21 %**;
- valore soglia del Comune di Servigliano previsto dalla tabella 1 allegata al DM 17 marzo 2020: percentuale **del 27,60**;
- percentuali massime annuali per l'incremento della spesa di personale previste dalla tabella 2 allegata al DM 17 marzo 2020: **20% per l'anno 2020; 25% per l'anno 2021; 28% per l'anno 2022.**

Sulla base degli elementi prima rappresentati il Comune di Servigliano ha la seguente capacità assunzionale per il triennio 2020 – 2022:

Spesa personale anno 2018	Valore soglia 27,60%	Capacità assunzionale 2020 (20%)	Capacità assunzionale 2021 (25%)	Capacità assunzionale 2022 (28%)
€ 301.601,35	€ 742.402,75	€ 60.320,27	€ 75.400,34	€ 84.448,38

Anno 2018 (Rendiconto)	Anno 2020 Spesa massima ammissibile	Anno 2021 Spesa massima ammissibile	Anno 2022 Spesa massima ammissibile
€ 301.601,35	€ 361.921,62	€ 377.001,69	€ 386.049,73

Anche se non sembra più applicabile il limite della spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), con il presente Piano del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022 viene comunque rispettato tale limite di spesa che risultata pari ad Euro 325.868,33.

I competenti uffici comunali hanno provveduto a predisporre, a corredo del presente atto, i seguenti prospetti che vengono conservati agli atti d'ufficio:

- quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni; individuazione del limite di spesa e verifica della coerenza delle spese di personale, per ciascuna delle annualità comprese nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, in attuazione delle nuove disposizioni emanate con DM del 17 marzo 2020 (A.. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4);
- verifica della coerenza delle spese di personale, per ciascuna delle annualità comprese nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, con il limite di spesa media del triennio 2011 – 2013 ai sensi dell'ex articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (All. 3.1, All. 3.1.1, All. 3.2 e All. 3.3);
- spesa del personale al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP per la nuova assunzione a tempo indeterminato prevista nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, annualità 2020.

Di conseguenza il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022 è quello di seguito riportato:

Reclutamento personale a tempo indeterminato

Nel triennio 2020 - 2022 si prevede l'assunzione a tempo indeterminato del seguente personale:

ANNO 2020

- un operaio specializzato- conducente di macchine operatrici complesse - Categoria B3, a tempo pieno, in sostituzione del dipendente che verrà collocato in quiescenza in data 31/05/2020, da assegnare al 3^ Settore "Assetto del territorio e lavori pubblici";

Con riferimento alle modalità di reclutamento si prevede di procedere, attuata la procedura di mobilità prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001, tramite scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti pubblici o alternativamente tramite l'avvio di procedura concorsuale.

Per gli anni 2021 e 2022 non è prevista nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato.

Reclutamento personale a tempo determinato

Nel triennio 2020 - 2022 si prevede l'assunzione a tempo determinato del seguente personale:

TEMPO DETERMINATO

Anno 2020
Un operaio specializzato, conducente di macchine operatrici complesse, (categoria B3) per un massimo di 20 ore settimanali (dal 15 giugno al 31 dicembre 2020).
Un istruttore amministrativo/contabile per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Servigliano, assegnato dall'Ufficio Speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, ai sensi

dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, (categoria C) part time (18 ore settimanali) con scadenza del contratto al 31/12/2020.

TEMPO DETERMINATO

Anno 2021 e 2022

Eventuale proroga, nel rispetto del limite massimo previsto dalla vigente normativa (combinato disposto dell'articolo 19 D.L.81/2015 e dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018) dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, per il potenziamento dell'ufficio sisma. Tale proroga interesserà il personale di seguito riportato:

- un istruttore tecnico, full time - categoria C, posizione economica iniziale C1;
- un istruttore direttivo tecnico, full time, categoria D, posizione economica iniziale D1;
- un istruttore amministrativo – contabile, part time (18 ore settimanali) - Categoria C, posizione economica iniziale C1.

Il predetto programma verrà allegato al DUP 2020 – 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TUTTO ciò premesso;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTO l'articolo 9 del D.L. n. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

VISTA la Legge n. 208/2015;

VISTO l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;

VISTA la Legge n. 449/1997;

VISTA la Legge n.165/2001;

Visti altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Visti infine:

- l'articolo 16 della L.183/2011 e l'articolo 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;

- l'articolo 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'articolo 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale e che tale ricognizione ha dato esito negativo (deliberazione G.M. n 18 del 21 marzo 2020);
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, ed il bilancio di previsione, 2020-2022, in corso di redazione, prevedrà il rispetto degli obiettivi anche per il triennio 2020 e 2021 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 10/12/2019 è stato adottato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006;

Dato atto del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per legge, così come desumibili dal bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020 - 2022, in corso di predisposizione;

Visto in particolare il DM 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale e tempo indeterminato dei Comuni;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare il Programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022 di seguito riportato.

TEMPO INDETERMINATO

2020	2021	2022
-------------	-------------	-------------

<p>un operaio specializzato-conduttore di macchine operatrici complesse - Categoria B3, a tempo pieno, in sostituzione del dipendente che verrà collocato in quiescenza in data 31/05/2020, da assegnare al 3^ Settore "Assetto del territorio e lavori pubblici".</p>	<p>NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA NELL'ANNO 2021</p>	<p>NESSUNA ASSUNZIONE PREVISTA NELL'ANNO 2022</p>
--	--	--

TEMPO DETERMINATO

<p>Anno 2020</p>
<p>Un operaio specializzato, conducente di macchine operatrici complesse, (categoria B3) per un massimo di 20 ore settimanali <i>(dal 15 giugno al 31 dicembre 2020)</i>.</p> <p>Un istruttore amministrativo/contabile per il potenziamento dell'ufficio sisma del Comune di Servigliano, assegnato dall'Ufficio Speciale ricostruzione Marche – Sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, (categoria C) part time (18 ore settimanali) con scadenza del contratto al 31/12/2020.</p>

TEMPO DETERMINATO

<p>Anno 2021 e 2022</p>
<p>Eventuale proroga, nel rispetto del limite massimo previsto dalla vigente normativa (combinato disposto dell'articolo 19 D.L.81/2015 e dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2018) dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, per il potenziamento dell'ufficio sisma. Tale proroga interesserà il personale di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un istruttore tecnico, full time - categoria C, posizione economica iniziale C1; - un istruttore direttivo tecnico, full time, categoria D, posizione economica iniziale D1; - un istruttore amministrativo – contabile, part time (18 ore settimanali) - Categoria C, posizione economica iniziale C1.

Di autorizzare, inoltre, per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato, oltre a quelle espressamente prima previste, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Di prendere atto dei seguenti elaborati predisposti dagli uffici comunali a corredo del presente atto che vengono conservati agli atti d'ufficio:

- quantificazione del limite per l'effettuazione di nuove assunzioni; individuazione del limite di spesa e verifica della coerenza delle spese di personale, per ciascuna delle annualità comprese nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, in attuazione delle nuove disposizioni emanate con del 17 marzo 2020 (All. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4);

- verifica della coerenza delle DM spese di personale, per ciascuna delle annualità comprese nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, con il limite di spesa media del triennio 2011 – 2013 ai sensi dell'ex articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (All. 3.1, All. 3.1.1, All. 3.2 e All. 3.3);
- spesa del personale al lordo degli oneri contributivi ed al netto dell'IRAP per la nuova assunzione a tempo indeterminato prevista nel programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020 – 2022, annualità 2020.

Di prendere, inoltre atto:

- della ricognizione della dotazione organica dell'Ente alla data del 01 gennaio 2020 come risulta dall'All._1.1 conservato in atti, alla data del 01 gennaio 2021 come risulta dall'All._1.2 conservato in atti e alla data del 01 gennaio 2022 come risulta dall'All._1.3 conservato in atti;
- che il programma assunzionale triennale è compatibile con la capacità assunzionale dell'Ente come risulta dall'allegato documento istruttorio e dai prospetti prima richiamati;
- che il limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile, è stata rideterminata in €. 13.453,03, a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017);
- che l'assunzione a tempo indeterminato, full time di un operaio specializzato- conducente di macchine operatrici complesse - Categoria B3, in sostituzione del dipendente che verrà collocato in quiescenza in data 31/05/2020, da assegnare al 3^ Settore "Assetto del territorio e lavori pubblici", avverrà con decorrenza dal 4 gennaio 2021.

Di dare atto che:

- il Comune di Servigliano (FM) ha sempre rispettato, anche nel periodo 2012-2019, gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, dei quali se ne prevede il rispetto anche nell'anno 2020;
- la spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente) è pari ad Euro 325.868,33;
- anche se non sembra più applicabile il limite della spesa media del personale per il triennio 2011-2013 calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal comma 1 articolo 76 D.L. 112/08 citato, al netto degli oneri, (e quindi al netto delle spese per i nuovi contratti e comprendendo le spese per incarichi di co.co.co. per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/00 e per tutti i soggetti eventualmente utilizzati, senza estinzione del rapporto, in strutture ed organismi facenti capo all'ente), con il presente Piano del Fabbisogno del Personale 2020 – 2022 viene comunque rispettato tale limite di spesa che risultata pari ad Euro 325.868,33, in quanto la spesa a carico del bilancio comunale da prevedere nel bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020 – 2022, per l'annualità 2020 è pari ad € 287.751,92; per l'annualità 2021 è pari ad € 286.718,37; per l'annualità 2022 è pari ad € 281.404,60;
- è rispettato, quindi, il principio di riduzione della spesa di personale sostenuta dall'ente;
- la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile rideterminata a seguito della stabilizzazione, nell'anno 2019, dell'istruttore di vigilanza (articolo 20 comma 3 D.Lgs. 75/2017) è pari ad €. 13.453,03;
- il Comune di Servigliano non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni.

Di dare inoltre atto, che la spesa prevista nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 2022 per l'annualità 2020, 2021 e 2022, come prima approvato, rispetta i limiti previsti:

- dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato);
- dal DM del 17 marzo 2020 che detta nuove norme per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni a far data dal 20 aprile 2020 come risulta dagli allegati prima citati e conservati agli atti d'ufficio.

Di dare ancora atto che i responsabili dei servizi provvederanno a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno del personale 2020 - 2022 nonché al piano annuale 2020, come prima approvato, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e della capacità assunzionale dell'Ente sulla base della normativa vigente in materia al momento dell'avvio della procedura di reclutamento.

Di prendere ancora atto che con riferimento alle modalità di reclutamento del personale previsto nel programma triennale 2020 – 2022, attuata la procedura di mobilità obbligatoria (articolo 34bis del D.Lgs. n. 165/20019, si procederà tramite scorrimento di graduatorie concorsuali di altri Enti pubblici o alternativamente tramite l'avvio di procedura concorsuale.

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Di dare infine atto che:

- come previsto dall'articolo 4 del CCNL 2018 del comparto Funzioni Locali, della presente proposta è stata data informativa alle organizzazioni Sindacali di categoria, tramite mail inviata in data 27 maggio 2020;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020-2022;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 10 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate, per l'esercizio finanziario 2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, ai titolari delle posizioni organizzative come nominati dal Sindaco con propri decreti, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente;

- come previsto dall'articolo 169 del TUEL ed in particolare dal comma 3-bis dispone, per l'anno 2020, la Giunta Comunale provvederà ad individuare gli obiettivi del Piano della Performance entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale.

Di dare infine atto che il programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020 – 2022, come prima approvato, costituisce allegato al documento unico di programmazione 2020 – 2022, come previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio).

Di inviare copia di questa deliberazione alle OO.SS. e alla Commissione pari opportunità della Provincia di Fermo per quanto di competenza.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) E DELLA DOTAZIONE ORGANICA. TRIENNIO 2020-2022.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CESETTI ALBERTO

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI DANIELA

 Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Servigliano in data 06-06-2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 03-06-20:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 06-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera n.4086 in data 06-06-2020 ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 06-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
